



Comune di Riomaggiore  
UFFICIO TECNICO

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL 29.05.2015 n. 71**

**Oggetto: conferimento n. 2 incarichi di consulenza per l'attività dell'Ufficio Tecnico in materia di edilizia privata – proroga anno 2015.**

PREMESSO

- CHE in data 23 luglio 2011 è stato deliberato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'Art 244 del TUEL approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000;
- CHE con Decreto n. 17 del 04.12.13 il Sindaco ha attribuito allo scrivente la Responsabilità del Servizio Personale;

VISTA la Determina del Segretario Comunale n. 7 del 21.05.2014 ad oggetto "selezione di incarichi di collaborazione" nella quale si procedeva ad un esame dei curricula pervenuti nel quale si segnalavano come profili più adatti alle esigenze dell'Ente quelli dell'arch. Euro Procaccini e della geometra Agnese Bucchi;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 67 del 26.05.2014 si è provveduto ad affidare n. 2 incarichi di consulenza per l'attività dell'Ufficio Tecnico in materia di edilizia privata all'Arch. Euro Procaccini (settore urbanistico-edilizia) ed alla Geom. Agnese Bucchi (settore paesaggistica) per l'anno 2014;

VISTO l'articolo 7, comma 6, del Testo Unico sul pubblico impiego il quale dispone che *"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";*

VISTO l'articolo 110, comma 6, del TUEL, il quale consente che *"per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità";*

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno dell'organigramma in quanto l'unico dipendente di ruolo dell'Ufficio Tecnico risulta sospeso dal servizio a seguito di giudizio penale pendente;



Comune di Riomaggiore  
UFFICIO TECNICO

VISTO il principio consolidato in giurisprudenza, affermato tra l'altro anche dalla delibera n. 11 del 17 aprile 2012, della Corte dei Conti, sezioni riunite controllo, in base al quale *“il legislatore statale ha riconosciuto agli enti locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato tale da consentire l'individuazione di particolari modalità applicative idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa”*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2012 in base alla quale l'articolo 9, comma 78 del 2010, come successivamente modificato, *“pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato”*;

VISTO, come riconosciuto dalla giurisprudenza sia della Corte dei Conti che della Corte Costituzionale, che *“negli enti che hanno una struttura organizzativa minima potrebbe determinarsi situazioni nelle quali anche la mancanza di un solo dipendente ne impedisce la funzionalità”*;

VISTO che, come affermato dai giudici costituzionali nella sentenza citata, *“ciascun ente può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa d ogni singola fattispecie contrattuale, ferma restando la necessità di ridurre la spesa generale nel limite del 50% del 2009”*;

VISTO l'articolo 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, che ha modificato l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedendo che agli enti in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale la spesa complessiva per i rapporti non a tempo indeterminato non può superare la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO ATTO dell'intervento della sezione autonomie della Corte dei conti che con la pronuncia del 29 gennaio 2015 n. 2 ha pronunciato il principio di diritto secondo cui *“le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'articolo 9, comma 28, del Dl n. 78/2010 alla luce dell'articolo 11, comma 4-bis, del Dl n. 90/2014 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009”*;

VISTO che come risulta dal rendiconto approvato per l'anno 2014 il Comune di Riomaggiore è in regola con gli obblighi di contenimento della spesa del personale e presenta una spesa destinata a tale finalità inferiore al 20% del totale della spesa corrente;

CONSIDERATO necessario garantire la continuità del servizio svolto dai tecnici incaricati per edilizia privata e paesaggistica evitando che l'esperienza già maturata nel 2014 possa essere dispersa;

PRESO ATTO che la situazione dell'Ente determina l'impossibilità di garantire lo svolgimento dell'attività connessa all'ufficio tecnico impedendo di svolgere le funzioni fondamentali dell'ente connesse all'edilizia privata;



Comune di Riomaggiore  
UFFICIO TECNICO

VISTO che l'unico rapporto a tempo determinato instaurato dall'Ente è quello con l'Arch Martina come da delibera di Giunta n. 37 del 20.04.2015 per il periodo di un mese dal 05.05.2015 al 05.06.2015;

VISTO che non è in alcun modo prevedibile la conclusione dei procedimenti penali in corso e non vi sono gli spazi per sostituire il dipendente sospeso in tempi brevi;

DATO ATTO la spesa impegnata per il lavoro a tempo determinato nell'esercizio 2009 ammonta ad € 125.978,47;

CONSIDERATO che tale atto è sottoposto anche al controllo interno affidato al revisore dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della Legge 311/2004, a cui viene trasmesso l'atto, in quanto come chiarito dalle Sezioni Regionali di Controllo in numerose deliberazioni, le disposizioni della legge 311/2004 (finanziaria 2005), concernenti la valutazione dell'organo interno di revisione, non sono state né abrogate esplicitamente dalla finanziaria per l'anno 2006 né sono incompatibili con la disciplina intervenuta successivamente, (Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 231/2009/par. del 14 maggio 2009; Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 506/2010/par. del 23 aprile 2010 nello stesso senso si veda anche da ultimo la recente deliberazione della Corte dei Conti, sez. regionale Piemonte, n. 49 del 2014);

VISTO l'articolo 38 del regolamento sugli uffici e servizi;

**DETERMINA**

1. di approvare le premesse della presente determinazione che ne rappresentano la parte motiva;
2. di prorogare gli incarichi presso l'Ufficio Tecnico per l'Arch. Procaccini (edilizia privata) e la geom. Bucchi (paesaggistica) per l'anno 2015;
3. di incaricare l'Ufficio Personale a provvedere alla stipula dei contratti di consulenza con l'Arch. Euro Procaccini (€ 25.000,00) e con il Geom. Agnese Bucchi (€ 10.000,00) rispettivamente nel settore urbanistico-edilizia e nel settore paesaggistico;
4. di trasmettere per lo svolgimento del controllo interno la presente Determinazione al Revisore dei Conti;
5. di trasmettere la presente Determinazione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 alla Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo della gestione;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
(Dott.ssa Franca Cantrigliani)



RELATA DI PUBBLICAZIONE:

Affissa all'albo per 15 gg. consecutivi a far data dal



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Provincia di LA SPEZIA

## ORGANO DI REVISIONE

**OGGETTO: PARERE DI CONGRUITA' SUL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI CONSULENZA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 42, LEGGE N. 311/04.**

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria nella persona del Revisore Unico, Rag. Stefano Chiocca

esprime il proprio parere di congruità sul conferimento sopraccitato

Richiamato l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ed in particolare il comma 42, il quale dispone che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti";

Richiamata altresì la normativa in materia di affidamento degli incarichi esterni di collaborazione da parte degli enti locali ed in particolare:

l'articolo 7, comma 6, del d.Lgs. n. 165/2001;

i criteri per l'affidamento degli incarichi di collaborazione previsti nel vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 27.09.2014, di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, con la quale non è stato fissato il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi per l'anno in corso pertanto risultano applicabili i limiti di Legge.

Verificato, dall'esame degli atti, che:

all'interno dell'Ente non esiste una struttura organizzativa o professionalità idonee, in grado di assicurare i medesimi servizi;

l'incarico da conferire, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, è rispondente ai programmi/obiettivi di questo Comune;

l'incarico da conferire non è compreso nel programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, in quanto non risulta approvato alcun atto di programmazione;

- l'incarico ha **durata** limitata nel tempo e si esaurirà entro il termine del 31.12.2015;
- l'**individuazione** degli incaricati è stata fatta nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Ente;
- il **compenso** corrisposto agli incaricati, dell'importo di €. 35.000,00, compresi oneri contributivi e fiscali a carico ente, risulta proporzionato in relazione all'utilità conseguita dall'amministrazione.

Considerato quanto sopra;

Rilevato, in ordine al presente incarico, che il responsabile del servizio finanziario ha certificato il rispetto del limite di spesa annua ammissibile a tale titolo;

### ESPRIME

per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, alla quale espressamente si rinvia, **PARERE DI CONGRUITA'** alla normativa vigente in ordine al conferimento di n. 2 incarichi per l'Ufficio Tecnico Comunale a soggetti estranei all'amministrazione, disposta con determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 71 del 29.05.2015.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Rag. Stefano Chiocca

